



33923/15

23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

- Presidente - SENTENZA
N. 1972/2015

Dott. ALDO CAVALLO

- Consigliere -

Dott. LUCIA LA POSTA

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 13537/2015

Dott. FILIPPO CASA

- Consigliere -

Dott. GIACOMO ROCCHI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GIP TRIBUNALE GELA nei confronti di:

GIP TRIBUNALE MESSINA

con l'ordinanza n. 11/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
GELA, del 10/12/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

letto/sentite le conclusioni del PG Dott.

Giudice Cassazione
Dichiarazione di competenza del GIP
Trib. Messina

Udit i difensor Avv.;

MARINARI

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Gela solleva conflitto di competenza avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Messina che aveva declinato la propria competenza, quale giudice dell'esecuzione, in relazione alla domanda di _____ di declaratoria di estinzione del reato oggetto di un decreto penale di condanna emesso dallo stesso G.I.P. del Tribunale di Messina.

Il giudice che solleva il conflitto osserva che, poiché l'esecuzione ha per oggetto esclusivamente il decreto penale emesso dal G.I.P. di Messina, non trova applicazione il disposto dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen..

2. Il difensore di _____ ha depositato memoria con la quale chiede che venga dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Messina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Gela.

Questa Corte ha ripetutamente insegnato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.

L'art. 665 comma quarto, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014 - dep. 16/12/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 - dep. 09/04/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004 - dep. 17/05/2004, Confl. comp. in proc. Salah, Rv. 228253).

L'opposto orientamento, in base al quale, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (Sez. 1, n. 4825 del 04/07/2000 - dep. 09/08/2000, Confl. comp.

in proc. Molinari, Rv. 216915), è stato abbandonato dopo il 2000 e non più riproposto.


P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Gela cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 7 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Maria Cristina Siotto

